

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1876

timo alinea dell'articolo precedente, non potrà mai eccitarsi il conflitto dopo la sentenza definitiva di merito non soggetta ad appello, o passata in giudicato. »

Qui invece la Commissione parla solo della cosa giudicata in modo che non si vede se in una dichiarazione ed in una sentenza definitiva di merito non soggetta ad appello siavi pure inclusa, oppure si voglia solo intendere la cosa passata in giudicato.

MANCINI, *ministro di grazia e giustizia*. Quanto all'errore tipografico incorso nella citazione della data della legge antica sui conflitti, l'osservazione riguarda non questo articolo 1, ma l'articolo 4, in cui vedesi citata con la data del 20 marzo in vece del 20 novembre; e quindi si potrà rettificare all'articolo 4.

Quanto alla forma in cui è compilato l'articolo 1, pregherei l'onorevole Marolda-Petilli di considerare che l'articolo consta di due parti. La prima determina i mezzi che sono dati alla pubblica amministrazione per garantire l'integrità delle sue attribuzioni; la seconda determina il tempo in cui di questi mezzi essa possa far uso.

Nella prima parte si distingue il caso in cui l'amministrazione si trova in giudizio od ha diritto di intervenire, e l'altro in cui, benchè non sia parte nel giudizio e non abbia diritto d'intervenirvi, tuttavia le si accorda il mezzo dell'elevazione del conflitto per poter rivendicare le proprie attribuzioni.

Nella seconda parte dell'articolo parimente con una distinzione si determina qual è il tempo in cui necessariamente il conflitto debba elevarsi. Se l'amministrazione è parte in causa, l'elevazione del conflitto è autorizzata fino alla definitiva decisione della causa nel primo grado di giurisdizione. Questa disposizione ha avuto a scopo di evitare un danno spesse volte deplorato, che cioè l'amministrazione con semplici eccezioni d'*incompetenza* prima esaurisse tutti gli stadi del procedimento, e più tardi riproducesse la medesima questione sotto la forma di elevazione del conflitto. Si è voluto toglier di mezzo quest'inconveniente.

Quando invece l'amministrazione non sia parte in causa, si è stabilito che in qualunque tempo essa abbia notizia di una causa pendente, si possa elevare il conflitto, a meno che nel corso del giudizio sia già avvenuta una decisione sulla *competenza* giudiziaria, la quale sia passata in cosa giudicata, imperocchè sarebbe sembrato enorme concedere all'amministrazione il privilegio di non rispettare i giudicati.

Con ciò implicitamente si dà una risposta al dubbio, che lo stesso onorevole preopinante ha elevato in relazione all'articolo 6 della legge del 20 novem-

bre 1859, secondo il quale non si può eccitare il conflitto dopo una *sentenza definitiva di merito*, o inappellabile, ovvero passata in giudicato.

Questa disposizione aveva generato l'opinione che quando non si trattasse di una sentenza definitiva di merito, ma di una sentenza sulla semplice *competenza*, la medesima, ancorchè passata in giudicato, non fosse di ostacolo all'elevazione del conflitto.

Ora nell'articolo 1 noi determiniamo, che anche quando la causa non si trova definitivamente giudicata in merito, ma nel corso della lite sia passata in cosa giudicata una decisione sulla competenza, ciò basti per impedire l'esercizio di quella facoltà straordinaria, che l'articolo 1 accorda all'amministrazione di ricorrere all'elevazione del conflitto.

Così chiarito l'articolo 1, e dimostrato che le due parti si riferiscono a due oggetti diversi, la prima riguardando i mezzi di cui l'amministrazione pubblica può servirsi, secondo che sia, o non sia, parte in causa; e la seconda determinando il tempo in cui di questi mezzi può far uso; pregherei l'onorevole preopinante di non insistere per la modificazione dell'articolo, il quale da queste dichiarazioni può ricevere quella piena chiarezza che egli desidera.

MAROLDA-PETILLI. Io non ho fatto alcuna proposta. Ho data invece una preghiera alla Commissione, e mi ha risposto l'onorevole ministro. Mi piace, ad ogni modo, che vi siano state delle dichiarazioni le quali non saranno inutili certamente allorché questa legge andrà in vigore.

PRESIDENTE. Non insiste nel suo emendamento?

MAROLDA-PETILLI. Io lo ripeto, non proponi emendamento alcuno, ed ho soltanto data una preghiera.

OLIVA. Ho chiesto la parola per una dichiarazione e per domandare uno schiarimento.

La dichiarazione è questa: quando presi la parola nella discussione generale, io, concordemente coll'opinione partecipata da quasi tutti gli amici miei politici, e condivisa anche da alcuni della parte opposta della Camera, poichè venne presentato un ordine del giorno colla firma degli onorevoli Mantellini e Piroli, io posi innanzi la speranza che in breve a questa legge ne potesse succedere un'altra che più radicalmente risolvesse il problema. Lo sperava, e mi augurava che di quel nostro desiderio il Governo del Re avrebbe potuto tenere conto anche in questa occasione. Per il che era indotto a credere che una serie di emendamenti, presentati in quello stesso senso, fosse, se non in tutto, almeno in parte per essere accettata dall'onorevole ministro. Ma le dichiarazioni fatte dall'onorevole guardasigilli, al quale parve vedere nel-